



Note informative sull'astensione per maternità

Per le assegniste

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, le assegniste riceveranno l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del decreto 12 luglio 2007 che sarà integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca su fondi dell'Ateneo, non potendo essere previsto in sede di bando.

Nel caso di finanziamento dell'assegno da parte di Enti o Privati il soggetto finanziatore si impegnerà a garantire l'eventuale integrazione delle somme come previsto dal comma 2, del presente articolo fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Per il completamento del programma di ricerca assegnato, alle assegniste in aspettativa per maternità sarà concesso un prolungamento del contratto rapportato ai mesi di astensione. Su attestazione del Responsabile Scientifico della ripresa dell'attività saranno erogati mensilmente i fondi stanziati per lo svolgimento dell'assegno.

Scaricare il fac-simile di richiesta sospensione assegno.